

DECISIONE (UE) 2015/1860 DEL CONSIGLIO**del 13 ottobre 2015****che stabilisce la posizione da adottare da parte dell'Unione europea in sede al comitato misto istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, con riguardo all'adozione del suo regolamento interno**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione 2013/628/UE del Consiglio, del 22 ottobre 2013, concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti («l'accordo») ⁽²⁾ è entrato in vigore il 1º gennaio 2014.
- (2) L'articolo 12 dell'accordo dispone che sia istituito dalle parti un comitato misto di esperti (il «comitato»).
- (3) A norma dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato adotta il proprio regolamento interno.
- (4) È pertanto opportuno definire la posizione da adottare da parte dell'Unione in sede di comitato, con riguardo all'adozione del proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione da adottare da parte dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia di facilitazione del rilascio dei visti, con riguardo all'adozione del proprio regolamento interno, si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

⁽¹⁾ GUL 289 del 31.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 289 del 31.10.2013, pag. 2.

